

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 708)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 26 giugno 1964 (V. Stampati nn. 985 e 437)

d'iniziativa dei deputati TAMBRONI, DE MARZI, LAFORGIA, URSO, MERENDA, BOVA e DAGNINO (985); MAZZONI, ARMAROLI, GELMINI, PIGNI, RAFFAELLI, ANGE- LINO, LENTI e SCRICCIOLA (437)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 luglio 1964*

Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane un « Fondo centrale di garanzia » per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine, a favore delle imprese artigiane, effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, numero 949, Capo VI e successive modificazioni, e ammesse ai benefici del « Fondo » in base ai criteri e alle modalità deliberati dal Comitato di cui al successivo articolo 3.

La garanzia prevista nel comma precedente è di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del 70 per cento della perdita che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, numero 949, dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione

coattiva sui beni che comunque garantiscono il credito.

La predetta garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo e non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle Regioni.

Art. 2.

Le dotazioni finanziarie del Fondo centrale di garanzia sono costituite:

a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno versare quale corrispettivo della trattenuta dello 0,50 per cento che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti che siano ammessi alla garanzia prevista dall'articolo 1 della presente legge;

b) da un contributo dello Stato di lire 100 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 200 milioni annui in ciascuno degli esercizi successivi fino al 1970 e di lire 100 milioni nell'esercizio 1971, da prelevare dalle somme stanziare nel capitolo 39 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio;

c) da un contributo annuo della Cassa per il credito alle imprese artigiane in misura del 20 per cento dei suoi utili netti;

d) da eventuali contributi degli istituti ed aziende di credito o di enti ed associazioni interessati allo sviluppo e all'ammodernamento delle aziende artigiane.

Art. 3.

Il Fondo centrale di garanzia è amministrato da un Comitato composto dal Presidente e dal Vice-Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, i quali assumono rispettivamente le funzioni di Presidente e di Vice-Presidente del Comitato; dal Direttore generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane; da un rappresentante del Mi-

nistero del tesoro, da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio; nonchè dai due membri del Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane designati dal Ministro per l'industria e il commercio in rappresentanza delle categorie artigiane e di cui alla lettera *c*) dell'articolo 43, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Spetta al Comitato di deliberare in ordine:

a) ai criteri e alle modalità che dovranno presiedere e disciplinare gli interventi del Fondo;

b) alle singole richieste di ammissione dei finanziamenti artigiani alla garanzia sussidiaria del Fondo presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

c) alle singole richieste di rimborso presentate dagli istituti ed aziende di credito di cui alla lettera *b*) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo;

d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del Fondo.

Le deliberazioni di cui alla lettera *a*) sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 4.

Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del Fondo, le somme affluenti al Fondo medesimo ed i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e future, ivi incluse le imposte dirette, i tributi locali, e l'imposta generale sull'entrata.

Art. 5.

L'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, numero 949, modificato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, è sostituito dal seguente:

« La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle

aziende di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie destinate alle operazioni di credito alle imprese artigiane, per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonchè per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

Il credito per tali scorte deve avere durata inferiore ai tre anni e non può superare il 30 per cento del finanziamento che viene accordato per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso lo acquisto di macchine ed attrezzi.

Nei limiti di cui sopra possono ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime o di prodotti finiti anche le imprese artigiane che già abbiano fruito, ai sensi della presente legge, di finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Possono inoltre ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, entro il limite del 30 per cento del valore attuale degli impianti e per una durata inferiore ai tre anni, anche le imprese artigiane diverse da quelle indicate nei precedenti commi.

Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito in sostituzione delle garanzie reali.

Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

Art. 6.

All'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, sono aggiunti i seguenti commi:

« In tale fido massimo non è compreso il credito che viene accordato per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale in nessun caso, potrà superare l'importo complessivo di lire 3 milioni.

In deroga alle norme contenute nei due precedenti commi, il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 35 potranno concedere, per gli scopi indicati nell'articolo 33, ad una impresa artigiana costituita in forma di cooperativa è fissato in lire due milioni e cinquecentomila per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa medesima ».

Art. 7.

Il terzo comma dell'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 2 della legge 8 marzo 1958, n. 232, è sostituito dal seguente:

« Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della Cassa, dedotta una aliquota pari al 10 per cento da destinare al Fondo di riserva ed una aliquota pari al 20 per cento da destinare al Fondo centrale di garanzia costituito presso la Cassa, sono devoluti ai partecipanti al Fondo di dotazione fino a concorrenza del 4 per cento della quota ad essi conferita ».

Art. 8.

In deroga al disposto dell'articolo 2672 del Codice civile, i privilegi stabiliti nell'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, durano fino al totale rimborso del prestito concesso e seguono i beni.

Art. 9.

Le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio e alla copertura dell'onere relativo verrà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.